

PROGETTO DI FUSIONE

I Consigli Direttivi delle associazioni:

- **SOCIETÀ DI CREMAZIONE – SO.CREM Bologna APS**, con sede in Bologna, Via Emilia Ponente n. 152/a (C.F. 80011570373/ P. IVA 03836200372), in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore* Vittorio Melchionda, associazione riconosciuta iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Emilia-Romagna al n. 208, (*di seguito So.Crem Bologna o Ente Incorporante*);

e

-**SOCIETÀ DI CREMAZIONE – SO.CREM FERRARA associazione di promozione sociale**, associazione non riconosciuta con sede in Ferrara, Via Bagaro n. 29/a (C.F. 93008310380), in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore* Giovanni Nani, (*di seguito anche So.Crem Ferrara o Ente Incorporato*);

entrambe nel prosieguo denominate anche *Associazioni, Società di Cremazione*,

hanno redatto ed approvato il seguente progetto di fusione, ai sensi dell'art. 42 bis e dell'art. 2501^{ter} del codice civile.

PREMESSE

Al fine di meglio analizzare i motivi che hanno portato all'odierna operazione di fusione per incorporazione, è opportuno premettere che entrambe le Associazioni, affiliate alla **Federazione Italiana per la Cremazione**, perseguono il medesimo fine istituzionale: curare la cremazione delle salme dei propri iscritti ai sensi della Legge del 30 marzo 2001, n. 130, recante "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*" (di seguito anche per brevità Legge). L'art. 3 della medesima Legge, infatti, detta i principi di modifica del "*Regolamento di polizia mortuaria*" approvato con Decreto Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285, in base ai quali "*l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità*:"

1) *omissis*;

2) *l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati...*".

Tale dato evidenzia l'importante compito sociale e morale svolto dalle Associazioni impegnate nel garantire il rispetto delle ultime disposizioni testamentarie (di natura non patrimoniale) dei propri

iscritti; importanza che si rende ancor più evidente dal fatto che, le Associazioni, sono legittimate a perseguire il loro scopo idealistico anche contro le diverse volontà dei familiari dei loro associati. Ai sensi delle norme sopra citate, infatti, l'iscrizione presso le associazioni di cremazione: *“vale anche contro il parere dei familiari”*.

1. MOTIVI DELLA FUSIONE

Fatta questa doverosa premessa, è opportuno analizzare in dettaglio le ragioni che hanno indotto le Associazioni a valutare di procedere con l'operazione di fusione per incorporazione.

Tra le due Associazioni, **la So.Crem Bologna**, fondata nell'anno 1889, è quella con una storia ed una tradizione più risalente e radicata nel tempo; infatti, la So.Crem bolognese è stata eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 19 novembre 1899, assumendo la veste di associazione riconosciuta; qualifica che mantiene tutt'oggi, in quanto iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Emilia-Romagna. So.Crem Bologna, inoltre, con le modifiche statutarie apportate nell'anno 2019, si è conformata alle novelle legislative introdotte dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), in modo da poter acquisire (a seguito della procedura di iscrizione per trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) la relativa qualifica di **Ente del Terzo Settore** ai sensi dell'art. 4 dello stesso Codice del Terzo Settore.

La **So.Crem Ferrara**, invece, è stata costituita nell'anno 1987 ed ottiene il riconoscimento della personalità giuridica nel 1994. Nel 2003 viene iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Emilia-Romagna, per poi essere cancellata da detto Registro nell'anno 2012. Nel corso degli ultimi anni, So.Crem Ferrara ha subito un calo della propria compagine associativa, dovuto alle sempre minori iscrizioni a socio pervenute.

Il calo della compagine sociale ha forte impatto sulla stabilità di So.Crem Ferrara, che ha quale principale fonte di sostentamento economico le quote sociali versate annualmente dai propri iscritti. La forte contrazione del numero dei soci, pertanto, fa sorgere il concreto rischio che l'Ente Incorporante non riesca in futuro a far fronte alle spese necessarie per perseguire il proprio fine istituzionale.

A ciò si aggiunga che, il calo del numero di soci è accompagnato da un sempre minor interesse nei confronti della vita associativa, con la conseguenza che per So.Crem Ferrara è sempre più difficile trovare soci disposti a ricoprire cariche dirigenziali all'interno dell'associazione.

Tale scenario, comporta per l'Ente Incorporato il serio e concreto rischio di dover procedere al proprio scioglimento; ipotesi quest'ultima che determinerebbe l'impossibilità per i soci iscritti di veder rispettate le loro ultime volontà in ordine alla cremazione delle loro salme, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi accennate in premessa.

I soci hanno interesse che la So.Crem continui ad esistere e continui ad assolvere il proprio fine statutario.

Pertanto, la Fusione si giustifica in ottica di una maggiore razionalizzazione delle spese e della gestione dell'attività amministrativa delle due Associazioni.

Infatti, il consolidamento all'interno di So.Crem Bologna, associazione che dispone di un'organizzazione strutturata, consentirà di ottimizzare le risorse patrimoniali, umane e relazionali in una più efficace e completa assistenza verso i soci attualmente iscritti a Bologna e Ferrara. L'operazione ha il fine di perseguire con maggiore efficienza lo scopo istituzionale svolto in favore degli associati, oltre ad assicurare l'impiego razionale delle risorse e delle esperienze maturate dalle So.Crem partecipanti alla Fusione al fine di rivolgere la propria attività ad una maggiore platea di soci.

Invero, spinte, altresì, dal comune scopo idealistico, le Associazioni hanno deciso di procedere con la fusione per incorporazione di So.Crem Ferrara in So.Crem Bologna, garantendo, come effetto di tale operazione, la successione nei mandati *post mortem* dei soci di Ferrara. Infatti, ai sensi dell'art. 2504 *bis* del Codice Civile (richiamato, in tema di fusioni tra enti associativi, dall'art. 42 *bis* del Codice Civile) un effetto proprio dell'operazione di fusione è quello di far assumere alla società incorporante: *“i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutto i loro rapporti, ..., anteriori alla fusione”*.

L'incorporazione di So.Crem Ferrara consentirebbe, quindi, a So.Crem Bologna, in veste di **successore universale** dell'Ente Incorporato, di agire quale mandataria *post mortem* delle ultime volontà espresse dei soci ferraresi, in ordine alla cremazione delle proprie salme.

2. FORMA DI FUSIONE DEGLI ENTI INTERESSATI

La fusione viene effettuata **mediante incorporazione di Società Di Cremazione – So.Crem Ferrara associazione di promozione sociale** da parte di **Società Di Cremazione – So.Crem Bologna APS**, la quale subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Ente Incorporato.

La So.Crem Ferrara non ha, nel suo organico, personale assunto con contratto di lavoro subordinato e, pertanto, So.Crem Bologna non subentrerà in alcun rapporto lavorativo a seguito della fusione.

L'Ente Incorporato ha stipulato in data 1.06.2012 un contratto di locazione per la propria sede sociale in Ferrara, in vigore fino al prossimo 31.05.2024. L'Ente Incorporato si impegna a comunicare al locatore il recesso dalla locazione nelle forme previste contrattualmente e, conseguentemente, a liberare e rilasciare la sede entro il termine la data del 22 settembre 2022, data in cui andrà sottoscritto il verbale di consegna e rilascio dell'immobile.

So.Crem Ferrara ha stipulato una polizza assicurativa a garanzia della propria sede. La polizza ha rinnovo annuale alla data del 13 giugno. A seguito del recesso dal contratto di locazione, tale polizza, non avendo più ragion d'essere, non verrà rinnovata alla scadenza annuale.

La diversa natura giuridica degli enti interessati alla fusione, data dal fatto che, come meglio descritto in premessa, So.Crem Bologna è **un'associazione riconosciuta**, mentre, So.Crem Ferrara **ha perso il riconoscimento della personalità giuridica**, non comporta alcuna preclusione nel porre in essere l'odierna operazione di fusione. L'art. 42**bis** Codice civile, norma che regola le operazioni straordinarie tra le persone giuridiche diverse dalle società commerciali, permette agli enti associativi di operare tra loro fusioni **anche eterogenee**. Di tale specie è la fusione di cui si tratta.

Tuttavia, la fusione tra le Associazioni comporterà due specifiche conseguenze rilevanti, di seguito esplicate.

A. LA DIVERSA PUBBLICITÀ DA DARE AGLI ATTI DELLA FUSIONE.

In ossequio all'art. 42 *bis*, ultimo comma, del Codice Civile, gli atti relativi alla fusione devono essere iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche, *“ovvero, nel caso di Enti del Terzo Settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore”*.

Entrambe le forme di pubblicità descritte dalla norma trovano, sicuramente, applicazione per **So.Crem Bologna** in qualità di associazione riconosciuta, iscritta come tale nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Emilia-Romagna e in qualità di ente del Terzo settore, iscritto nel relativo Registro unico nazionale (c.d. R.U.N.T.S.).

Diversamente, essendo So.Crem Ferrara un'associazione a cui è stato revocato il riconoscimento della personalità giuridica e non avendo i presupposti per essere qualificata come ente del Terzo settore, le forme di pubblicità sopra descritte non troverebbero applicazione.

Tale differenza assume particolare rilevanza se si tiene in considerazione la disposizione degli art. 2502 *bis* e 2503 del Codice civile. La prima norma dispone che la delibera di fusione, unitamente a tutta la documentazione indicata dalla legge, deve essere depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese (*rectius*, trattandosi di associazioni, nei registri pubblici sopra descritti); l'art. 2503 Codice civile, invece, dispone che: *“La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste nell'articolo 2502 bis”*.

Pertanto, al fine di dare uniformità alle forme di pubblicità dell'odierna operazione di fusione, in virtù della disomogenea struttura delle Associazioni, So.Crem Ferrara dovrà procedere con la notifica della delibera della fusione, oltre che di tutta la documentazione a corredo, personalmente ai diversi creditori. È opportuno che dette comunicazioni vengano spedite entro e non oltre il 29 giugno 2022. So.Crem Bologna, invece, procederà al deposito degli atti di fusione presso i registri pubblici ai quali risulta iscritta.

B. LE DIVERSE AUTONOMIE PATRIMONIALI.

La diversa forma giuridica delle Associazioni interessa anche le diverse garanzie patrimoniali delle stesse.

So.Crem Bologna, infatti, in quanto associazione riconosciuta, gode di una **autonomia patrimoniale perfetta**, rispondendo delle proprie obbligazioni sociali attraverso il proprio patrimonio.

So.Crem Ferrara, diversamente, quale associazione non riconosciuta, ha **un'autonomia patrimoniale "imperfetta"**; ai sensi dell'art. 38 del Codice civile, infatti, per le obbligazioni assunte dall'associazione rispondono, in solido, anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa.

Per tale motivo, gli odierni Consigli Direttivi stabiliscono che, per tutti gli atti compiuti da So.Crem Ferrara antecedentemente alla data di fusione, permanga, anche a seguito della fusione stessa, la responsabilità solidale in capo alle persone che agito in nome e per conto dell'Ente Incorporato.

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE.

Ai sensi dall'art. 2501 *quater* del Codice Civile, le Associazioni, sulla base dei progetti di rendiconto riferiti agli esercizi chiusi alla data del 31.12.2021, hanno redatto le Situazione Patrimoniale, aggiornate alla data del 31.01.2022.

In sede di fusione si procederà alla somma dei patrimoni delle Associazioni, al netto delle spese sostenute a causa dell'operazione straordinaria, così come risultati dalle Situazioni Patrimoniali. Ne consegue che, per effetto della fusione, il patrimonio dell'Ente Incorporante aumenterà per un importo pari al patrimonio dell'Ente Incorporato.

4. RAPPORTO DI CAMBIO.

Stante la reciproca natura associativa degli enti interessati alla fusione, non è previsto alcun rapporto di cambio tra azioni o quote (previsto dall'art. 2501 *ter*, comma 1, n. 3), Codice Civile) né si rende necessaria alcuna relazione ai sensi dell'articolo 2501 *sexies* del Codice Civile.

Infatti, la fusione tra le due Associazioni non è idonea a determinare e non determina alcun trasferimento di partecipazioni né alcun rapporto di cambio tra quote degli enti partecipanti alla fusione. Né l'Ente Incorporante né l'Ente Incorporato dispongono, per altro, di un capitale attribuibile a soci, ovvero rappresentato da quote.

Per entrambe le Associazioni, inoltre, vige il divieto sulla trasferibilità delle quote sociali versate dai soci, espressamente previsto dall'art. 148, comma 7, lett. f), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ribadito dall'art. 35, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Invero, è importante sottolineare che il costo della quota associativa annuale che saranno tenuti a versare i soci in favore di So.Crem Bologna a seguito della fusione, ammonta ad € 15,50.

5. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE ASSEGNATE IN CAMBIO.

Il punto relativo all'art. 2501 *ter*, comma 1, n. 5), del Codice civile è **irrilevante**.

Il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili è tratto distintivo degli enti *no profit* ai quali appartengono le Associazioni interessate all'odierna fusione, così come previsto tanto dall'art. 148, comma 8, lettera a) del D.P.R. n. 917/1986, quanto dall'art. 8, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Detto divieto, inoltre, è espressamente sancito in entrambi gli statuti degli Enti partecipanti alla fusione.

In ragione di tale principio generale non è prevista, come conseguenza della fusione, l'assegnazione di quote di alcun genere nell'Ente Incorporante.

6. EFFICACIA GIURIDICA DELLA FUSIONE

Gli effetti della fusione proposta decorreranno, ai sensi dell'articolo 2504-bis del Codice civile, dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile ovvero da una data successiva che verrà stabilita nell'atto di fusione.

7. IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DI SO.CREM BOLOGNA.

Per quanto riguarda la data a decorrere della quale le operazioni dell'Ente Incorporato saranno imputabili al rendiconto dell'Ente Incorporante (art. 2501 *ter*, comma 1, n. 6), Codice civile) le Associazioni stabiliscono che saranno imputate a partire dal primo giorno dell'esercizio sociale dell'Ente Incorporante nel corso del quale la fusione avrà efficacia giuridica (ai sensi del precedente paragrafo 6).

L'operazione di fusione, a fronte del combinato disposto degli art. 172 e 174 TUIR (D.P.R. n. 917/1986), risulta un'operazione fiscalmente neutra che non genera un realizzo oggetto di imposizione.

Anche ai fini delle imposte sul reddito, - ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del TUIR - gli effetti della Fusione decorreranno a partire dalla data in cui la Fusione avrà efficacia giuridica (ai sensi del precedente paragrafo 6).

8. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI ASSOCIATI

So.Crem Ferrara riconosce l'esenzione dal pagamento della quota sociale per i soci che hanno compiuto il novantesimo anno di età (c.d. "soci a vita"), oltre che per gli iscritti che risultavano già soci dell'associazione "L'Umanitaria" di Bologna, in forza di una convenzione con quest'ultima associazione, ad oggi non più in vigore.

So.Crem Bologna, di contro, riconosce una serie di benefit ai propri soci (esenzione al pagamento della quota associativa per i soci infra-quarantenni; consegna gratuita di un'urna funeraria; rimborsi

sulle spese di cremazione in base agli anni di anzianità di iscrizione; convenzioni per i parenti dei soci con varie attività, comprese agenzie funebri).

A seguito della fusione, i soci di So.Crem Ferrara verranno riconosciuti gli stessi diritti e doveri dei soci di So.Crem Bologna acquisendo i medesimi benefici attribuiti a questi ultimi, che di seguito si riassumono:

- a. **L'Urna Gratuita.** SO.CREM Bologna fornisce gratuitamente ai superstiti un'urna disponibile in due modelli diversi: uno ad anfora (in rame) e uno a libro;
- b. **Il Rimborso sulle spese di Cremazione.** SO.CREM Bologna riconosce ai propri associati un rimborso sulla cremazione di 100 euro per chi è iscritto da più di vent'anni, di 150 euro per chi è socio da oltre trenta e 200 euro per chi è socio da oltre quaranta. L'associazione provvede inoltre a coprire integralmente il costo della cremazione di quei soci che, al momento del decesso, risultino essere nullatenenti e senza familiari in grado di potersi accollare tale onere.

Ai fini del riconoscimento degli anni di iscrizione per usufruire del rimborso sub b, **i soci ferraresi manterranno la loro anzianità di iscrizione**, così come risultate alla data di fusione;

All'esito della Fusione **l'unica esenzione al pagamento** della quota associativa sarà riconosciuta in favore dei soci che **non abbiano ancora compiuto quarant'anni di età**.

Infine, tutti i soci di So.Crem risultanti all'esito della fusione, riceveranno la tessera associativa che darà loro diritto ad usufruire delle convenzioni riconosciute in favore dell'Ente Incorporante presso gli esercizi convenzionati.

9. LOGHI E STENDARDI.

All'esito della Fusione, l'Ente Incorporante sarà depositario di entrambi gli stendardi in possesso delle So.Crem interessate all'operazione.

10. STATUTO DELL'ENTE INCORPORANTE.

All'esito della Fusione, lo Statuto dell'Ente Incorporante verrà modificato, così come risultante nello specifico allegato al presente progetto di Fusione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

* * *